

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

D.d.s. 29 maggio 2019 - n. 7695

D.g.r. n. 863/2018 - Approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative all'«Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SVILUPPO AGROALIMENTARE
E COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

Richiamati:

- la d.g.r. n. 6675 del 7 giugno 2017 «Approvazione dello schema di nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano»;
- il «Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano» sottoscritto in data 9 giugno 2017 dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dai Presidenti delle Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna;
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 366 del 15 dicembre 2017, registrato alla Corte dei Conti in data 26 gennaio 2018 (n. registrazione 1-66), che ha istituito il «Programma di cofinanziamento degli interventi e delle iniziative regionali relative alla promozione, mediante la concessione di contributi, di interventi volti alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole»;
- la d.g.r. 2 agosto 2018, n. XI/449 che ha approvato l'aggiornamento del Piano aria che prevede, tra gli altri, gli interventi per il contenimento delle emissioni in atmosfera derivanti dalla gestione dei reflui zootecnici;

Vista la d.g.r. n. 863 del 26 novembre 2018 avente come oggetto «Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole»;

Dato atto che con d.d.s. n. 3284 del 12 marzo 2019 è stato assunto l'accertamento a carico del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio, provvedendo all'iscrizione della somma complessiva di Euro 2.000.000,00 sul capitolo di spesa collegato 9.08.203.14013, come previsto nella d.g.r. n. 863/2018;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative all'«Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole»;

Considerato che la dotazione finanziaria complessiva per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative è di Euro 4.000.000,00, la cui spesa grava sul bilancio regionale;

Dato atto che sulla base di quanto previsto con d.g.r. n. 709 del 30 ottobre 2018 «Proposta di progetto di legge: Bilancio di previsione 2019-2021 e relativo Documento tecnico di accompagnamento», le suddette risorse attualmente disponibili per la promozione e il sostegno a livello regionale, mediante la concessione di appositi contributi, di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, risultano a valere sul bilancio 2019, così appostate:

- Euro 2.000.000,00 a valere sul capitolo 9.08.203.13235 «Finanziamenti statali per l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole»;
- Euro 2.000.000,00 a valere sul capitolo 9.08.203.14013 «Cofinanziamento regionale per l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole»;

Sono fatte salve eventuali risorse finanziarie aggiuntive che dovessero rendersi disponibili per medesime finalità e risultati, nel corso del medesimo esercizio finanziario o nei successivi;

Vista la comunicazione, via mail e agli atti, in data 15 aprile 2019 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

Vista la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura «Sviluppo Agroalimentare e Compatibilità Ambientale», individuate dalla D.G. n. XI/294 del 28 giugno 2018;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

DECRETA

Recepito le premesse:

1. di approvare le disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative all'«Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole - D.G.R. n. 863 del 26 novembre 2018» - di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di stabilire che la dotazione finanziaria complessiva per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative è di Euro 4.000.000,00 la cui spesa grava sul bilancio regionale 2019, così ripartita:

- Euro 2.000.000,00 a valere sul capitolo 9.08.203.13235
- Euro 2.000.000,00 a valere sul capitolo 9.08.203.14013

fatte salve eventuali risorse finanziarie aggiuntive che dovessero rendersi disponibili per medesime finalità e risultati, nel corso del medesimo esercizio finanziario o nei successivi;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi e sul portale della programmazione europea di Regione Lombardia - www.psr.regione.lombardia.it - Sezione Bandi;

5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013».

Il dirigente
Luca Zucchelli

— • —

Allegato A

DISPOSIZIONI ATTUATIVE E APERTURA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI ADESIONE A “Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole” - D.G.R. n. 863/2018 – REGIME DI AIUTO n. SA.51657 (2018/XA). 1^ APERTURA.

Indice

PARTE I “DOMANDA DI AIUTO”

- 1. FINALITA' E OBIETTIVI**
- 2. TERRITORIO DI COMPETENZA**
- 3. SOGGETTI BENEFICIARI**
- 4. NON POSSONO PRESENTARE LA DOMANDA**
- 5. DOTAZIONE FINANZIARIA**
- 6. COSA VIENE FINANZIATO**
- 7. DATA DI INIZIO DEGLI INTERVENTI**
- 8. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE**
- 9. CRITERI DI AMMISSIONE**
- 10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**
- 11. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**
- 12. ISTRUTTORIA**
- 13. APPROVAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO**
- 14. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONE E CONTATTI**
- 15. ESECUZIONE LAVORI**
- 16. VARIANTI**
- 17. CAMBIO DEL RICHIEDENTE O DEL BENEFICIARIO**

PARTE II “DOMANDA DI PAGAMENTO”

- 18. RICHIESTA ACCERTAMENTO ESECUZIONE INTERVENTI**
- 19. MODALITA' PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE**
- 20. ACCERTAMENTO FINALE**
- 21. TEMPI DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**
- 22. LIMITI, DIVIETI, AMMISSIBILITA'**
- 23. OBBLIGHI E SANZIONI**
- 24. CONTROLLI**
- 25. MONITORAGGIO DEI RISULTATI**
- 26. RICORSI**
- 27. CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO DELL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI**
- 28. DECADENZA DAL CONTRIBUTO**
- 29. IMPEGNI**
- 30. IMPEGNI ESSENZIALI**
- 31. IMPEGNI ACCESSORI**
- 32. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI**

PARTE III “DISPOSIZIONI FINALI”

- 33. RINUNCIA**
- 34. TRATTAMENTO DATI PERSONALI**
- 35. RIEPILOGO DELLA TEMPISTICA**

ALLEGATO 1 - MODULO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**ALLEGATO 2 - MODULO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCERTAMENTO FINALE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO****ALLEGATO 3 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI****PARTE I “DOMANDA DI AIUTO”****1. FINALITA' E OBIETTIVI**

L'Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, in attuazione di quanto previsto dall'Accordo di programma per la qualità dell'aria nel Bacino Padano, approvato con D.g.r. 7 giugno 2017, n. 6675, si pone l'obiettivo di:

- stimolare la competitività del settore agricolo
- promuovere la gestione sostenibile delle attività agricole e zootecniche
- garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali
- contribuire alle azioni per la qualità dell'aria e per il clima

attraverso lo sviluppo di interventi volti alla riduzione delle emissioni in atmosfera derivanti dalle attività agricole.

L'Azione è adottata in coerenza con le previsioni della legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale” che al Titolo II “Interventi nel settore rurale, silvo-pastorale, agroalimentare e della pesca” ne definisce le attività e la regolamentazione.

In particolare si fa riferimento a quanto previsto al Capo II “Sostegno e sviluppo del sistema produttivo primario”, art. 6, comma 1, lettere c) e d):

c) acquisto e realizzazione di mezzi mobili, di impianti semimobili e fissi aziendali e interaziendali per la produzione, conservazione, trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali, acquisto di attrezzature e adeguamento tecnologico di quelle in dotazione, nonché acquisto di bestiame iscritto ai libri genealogici;

d) adozione di pratiche agricole compatibili con l'ambiente, con particolare riferimento alle zone vulnerabili o a rischio ambientale e ai parchi naturali, realizzazione di strutture di stoccaggio, trattamento e maturazione dei reflui zootecnici;

2. TERRITORIO DI COMPETENZA

Il presente bando si attua su tutto il territorio regionale.

3. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda:

- a) imprenditore individuale,
- b) società agricola di persone, capitali o cooperativa.

Nel dettaglio:

A. Imprese individuali a condizione che siano:

- titolari di partita IVA;
- iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "Imprese agricole" o sezione "coltivatori diretti");
- in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) oppure imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;

B. Società agricole a condizione che siano:

- titolari di partita IVA;
- iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "Imprese agricole");
- in possesso della qualifica di IAP oppure imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;

C. Società cooperative a condizione che siano:

- titolari di partita IVA;
- iscritte all'albo delle società cooperative di lavoro agricolo, di trasformazione di prodotti agricoli propri o conferiti dai soci e/o di allevamento;
- in possesso della qualifica di IAP oppure imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;

D. Imprese associate (Consorzi e Società Consortili):

costituite nelle forme indicate alle lettere A, B e C, possono associarsi tra loro per realizzare un investimento in comune.

L'impresa associata deve essere:

- legalmente costituita;
- titolare di partita IVA;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio - sezione speciale "Imprese agricole" o sezione "coltivatori diretti" oppure all'Albo delle società cooperative di lavoro agricolo e/o di conferimento di prodotti agricoli e di allevamento.

L'impresa associata deve conservare la propria identità giuridico-fiscale ed ha l'obbligo di mantenere il vincolo associativo sino al completo adempimento degli impegni previsti dal successivo punto 23.

Le fatture relative agli interventi previsti dall'Azione devono essere intestate all'impresa associata.

- E. Società di capitali:** a condizione che siano società agricole e secondo i requisiti indicati alla precedente lettera B.

4. NON POSSONO PRESENTARE LA DOMANDA

Le persone, fisiche o giuridiche, considerate non affidabili ai sensi di quanto stabilito nella relativa definizione, così come contenuta nel «Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni» redatto dall'Organismo Pagatore Regionale (OPR);

Le imprese in difficoltà in base agli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà così come previsto dal Regolamento (UE) N. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014;

Le imprese beneficiarie di contributi assegnati per le medesime finalità e risultati a valere su precedenti bandi regionali che, all'atto della domanda, non abbiano presentato la richiesta di accertamento finale.

5. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria complessiva dell'operazione, per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative, è pari a euro 4.000.000,00.

Sono fatte salve eventuali risorse finanziarie aggiuntive che dovessero rendersi disponibili per medesime finalità e risultati nel corso dell'esercizio finanziario 2019 o nei successivi.

6. COSA VIENE FINANZIATO

6.1. INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili ad agevolazione le seguenti voci di spesa:

- 1." Acquisto di attrezzature portate o trainate che permettano l'incorporazione simultanea e immediata nel terreno di effluenti/digestato nella fase di distribuzione"
2. "Copertura in modalità impermeabile delle vasche di stoccaggio di effluenti o digestato in forma rigida o flessibile"
3. "Realizzazione di impianti di trattamento di effluenti/digestato a conferimento plurimo che prevedano il recupero di elementi nutritivi (estratti in forma minerale) a scopo fertilizzante e/o la riduzione dei volumi (concentrazione degli elementi nutritivi presenti e idoneità delle acque permeate allo scarico in corpo idrico superficiale o in rete fognaria)"

Gli interventi di cui al punto 2. riguardano effluenti o digestato in forma non palabile, sia tal quale sia separata.

Gli interventi di cui ai punti 1 e 2 possono essere proposti da aziende singole ed essere riferiti anche alla sola gestione delle rispettive realtà aziendali, così come desumibili dal fascicolo aziendale e dalla procedura gestione nitrati.

Gli interventi di cui al punto 3 devono consentire la gestione di effluenti di allevamento, in forma tal quale o in forma digestata, di derivazione plurima, cioè devono consentire ad una pluralità di siti di conferire all'impianto le proprie matrici. Tale conferimento può avvenire nelle forme che saranno nel dettaglio definite nell'ambito delle singole proposte progettuali quindi ad esempio in forma consortile, associata o anche in forma di azienda singola che acquisisce, in base a contratti di conferimento a durata pluriennale, le matrici da altre aziende o da diversi siti.

Per gli interventi di cui al punto 3 si prevedono pertanto le seguenti tipologie di gestione:

- a) forme associative
- b) azienda singola acquirente tramite contratti di conferimento o che risulti assegnataria di almeno tre codici allevamento in conduzione

In tutti i casi il progetto deve essere supportato da un formale accordo sottoscritto tra i soggetti conferenti e il soggetto proponente l'intervento stesso.

Ai fini dell'ammissibilità al finanziamento regionale l'accordo deve configurarsi come contratto definitivo tra le parti, di durata almeno pari al completo adempimento degli impegni previsti dal presente Programma.

Per l'alimentazione dell'impianto può essere previsto un conferimento di effluenti in forma plurima da più siti conferenti, con un minimo 3 siti (azienda associata e azienda singola con conferimenti).

Ai fini dell'ammissibilità è comunque considerata valida anche una situazione che prevede la combinazione di almeno tre posizioni tra codice allevamento e sito.

6.2. TIPOLOGIE INTERVENTI AMMISSIBILI

Gli aiuti vengono concessi per le sottoindicate tipologie di intervento:

1. Acquisto di attrezzature portate o trainate che permettano l'incorporazione simultanea e immediata nel terreno di effluenti/digestato nella fase di distribuzione:
 - Ripper con ancore (minimo 7) o denti assolcatori (minimo 9), abbinati a tubi adduttori con ripartitore di portata e rulli/dischi per il finissaggio dell'interramento. Dotazione di sistema ombelicale e pompa volumetrica per l'alimentazione. (pre-semina);
 - Attrezzatura con barre assolcatrici (trailing shoe)/dischi incisori (alternativamente o in forma congiunta), abbinati a tubi adduttori e ripartitore di portata, dotata di sistema ombelicale e pompa per l'alimentazione. (cereali autunno vernini, prato e colture sarchiate);
2. Copertura in modalità impermeabile delle vasche di stoccaggio di effluenti o digestato in forma rigida o flessibile:
 - soletta rigida in calcestruzzo o copertura con tettoia/pannelli e struttura portante
 - telo con struttura portante e travi/cinghie di tensione

3. Realizzazione di impianti di trattamento di effluenti/digestato a conferimento plurimo che prevedano il recupero di elementi nutritivi (estratti in forma minerale) a scopo fertilizzante e/o la riduzione dei volumi (concentrazione degli elementi nutritivi presenti e idoneità delle acque permeate allo scarico in corpo idrico superficiale o in rete fognaria)
 - impianti di strippaggio dell'azoto in forma minerale
 - impianti di ultrafiltrazione e osmosi inversa

6.3. INTERVENTI NON AMMISSIBILI

Sono esclusi dall'agevolazione, a titolo esemplificativo e comunque non esaustivo:

- gli interventi non previsti nell'elenco dei paragrafi 6.1 e 6.2;
- gli interventi che non riguardano effluenti zootecnici
- investimenti iniziati in data antecedente la presentazione della domanda di sostegno;
- spese sostenute prima della presentazione della domanda di sostegno,
- investimenti non in diretta relazione con gli obiettivi della domanda;
- investimenti che non siano dimensionati e funzionali rispetto al progetto presentato;
- interventi finalizzati esclusivamente al rispetto di normative cogenti;
- interventi per acquisto terreni;
- spese per costi di gestione e di formazione del personale relativi all'acquisto di nuovi impianti, attrezzature e nuove apparecchiature e strumentazioni informatiche;
- spese per progettazione e direzione lavori
- interventi relativi a beni sottoposti a ipoteca;
- per quanto riguarda attrezzature ed impianti:
 - interventi per acquisto ed installazione di attrezzature ed impianti usati, materiale di ricambio e di consumo;
- per quanto riguarda le opere edili:
 - interventi per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale n. 12 dell'11.03.2005 e sue successive modifiche e integrazioni, fatta salva la manutenzione straordinaria per lavori finalizzati a mutamenti d'uso produttivo e all'installazione di nuove attrezzature);
 - interventi relativi a lavori edili realizzati in economia: mano d'opera e materiali;
 - interventi per opere provvisorie di apertura e chiusura cantieri (es: prefabbricati modulari, piste, recinzioni);
- spese non riportate nel sistema contabile e non iscritte a cespite (per quest'ultimo fanno eccezione gli investimenti in leasing);
- spese sostenute mediante pagamenti in contanti o non sostenute direttamente dal beneficiario;
- spese di acquisto in leasing con riscatto oltre il termine di realizzazione degli interventi e superiori al valore di mercato del bene, oltre ai costi connessi al contratto, quali il margine del locatore, i costi di finanziamento, costi indiretti ed assicurativi;
- spese per IVA, per oneri ed altre imposte/tasse e per indennità versate dal beneficiario a terzi per espropri, frutti pendenti, ecc.;

- spese per gli oneri finanziari di qualunque natura sostenuti dai beneficiari per pratiche di finanziamento dell'investimento, ivi incluse le spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti (ad es. costi di istruttoria);
- spese amministrative, di personale e oneri sociali a carico dei beneficiari.

7. DATA DI INIZIO DEGLI INTERVENTI

Gli interventi devono essere iniziati e sostenuti dopo la data di protocollazione della domanda.

I richiedenti possono iniziare i lavori e/o acquistare le dotazioni anche prima della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) dell'atto di ammissione a finanziamento della domanda di contributo. In tal caso l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente qualora la domanda non sia finanziata.

Le date di avvio cui far riferimento sono:

per la realizzazione di opere edilizie soggette a rilascio di permesso di costruire o oggetto di Denuncia Inizio Attività (DIA), la data di inizio lavori comunicata, in alternativa:

- dal committente, ossia il richiedente il contributo, o dal responsabile dei lavori, nei casi in cui sussiste l'obbligo stabilito dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, articolo 99, comma 1, tramite l'applicativo web GE.CA. all'indirizzo <http://www.previmpresa.servizirl.it/cantieri/>. Come stabilito con decreto n. 9056 del 14.09.2009, il committente o il responsabile dei lavori trasmette la notifica preliminare di inizio cantiere - elaborata conformemente all'allegato XII del D.Lgs. suddetto - all'Azienda Sanitaria Locale e alla Direzione Territoriale del Lavoro;

dal direttore dei lavori al Comune;

per la realizzazione di opere edilizie oggetto di Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19, comma 2) della legge 7 agosto 1990, n. 241, la data di presentazione della SCIA all'Amministrazione competente; quindi nel caso la SCIA non indichi la data di inizio lavori, quest'ultima s'intende corrispondente alla data di presentazione della SCIA stessa al Comune.

Nel caso in cui la SCIA sia presentata quale variante a DIA o permesso di costruire, ai sensi di quanto previsto dal D.p.r. n. 380/2001, articolo 22, commi 2 e 2-bis, come modificato dal D.Lgs. n. 222/2016, articolo 3, comma 1, lettera f), la data di inizio interventi cui far riferimento è la data di inizio lavori relativa alla DIA o al permesso di costruire cui la SCIA in variante si riferisce;

per l'acquisto degli impianti e delle dotazioni, la data della prima fatturazione o, se antecedente, quella del documento di trasporto presso il richiedente;

8. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

8.1. IMPORTI PROGETTUALI MASSIMI AMMISSIBILI ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

È fissato un limite massimo della spesa ammessa a finanziamento in base alla tipologia di impianto, così come indicato nella tabella sottostante.

E' ammessa la possibilità di presentare domande che prevedono importi di investimento superiori al limite massimo indicato; in tal caso viene preso in considerazione, ai fini della valutazione e dell'ammissibilità a finanziamento, l'intervento nella sua complessità, che dovrà obbligatoriamente essere completato dal richiedente nella sua interezza, mentre si provvederà d'ufficio all'abbattimento dell'importo ammissibile a contributo.

La misura di aiuto è soggetta alle disposizioni previste dal Regolamento (UE) N. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014. Sono ammissibili i costi per gli investimenti materiali e immateriali, ai sensi dell'art. 14 "Aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende" del suddetto regolamento.

Tipologia di intervento	Limite massimo spesa riconosciuta a finanziamento (euro)	% finanziamento
1. Acquisto di attrezzature portate o trainate che permettano l'incorporazione simultanea e immediata nel terreno di effluenti/digestato nella fase di distribuzione presemina e/o post semina	100.000 euro spesa max complessiva, suddivisa in sub massimali (max) per tipologia di attrezzatura a) 15.000 € ripper con ancore/assolcatori, gruppo tubi adduttori con ripartitore di portata, rullo/dischi per il finissaggio dell'interramento (PRESEMINA) b) 15.000 € attrezzatura con trailing shoe (assolcatore con incisore e spandimento sotto superficiale in solchi), gruppo tubi adduttori con ripartitore di portata (CEREALI AUTUNNO VERNINI, PRATO E COLTURE SARCHIATE/ POST SEMINA) c) 19.000 € attrezzatura con dischi incisori, gruppo tubi adduttori con ripartitore di portata	30%

	<p>(CEREALI AUTUNNO VERNINI, PRATO E COLTURE SARCHIATE/ POST SEMINA)</p> <p>d) 21 €/metro tubo ombelicale trainabile: semirigido (PE media densità "alta resistenza" o similari) o manichetta (estrusione di poliuretano termoplastico con un tessuto di poliestere o similari)</p> <p>e) 8 €/metro tubo fisso (PVC o similari) – riferimento diametro 200 PN 16 (in caso di diametro 160 PN10 decurtazione 20%)</p> <p>f) 14 €/metro tubo fisso (PE o similari) – riferimento diametro 200 PN 16 (in caso di diametro 160 PN10 decurtazione 20%)</p> <p>g) 5.000 € avvolgitubo</p> <p>h) 8.000 € pompa volumetrica</p> <p>i) 5.000 € pompa centrifuga</p>	
<p>2. Copertura in modalità impermeabile delle vasche di stoccaggio di effluenti o digestato in forma rigida o flessibile</p>	<p>200.000 euro spesa max complessiva, suddivisa in sub massimali (max) per tipologia di copertura</p> <p>a) soletta rigida in calcestruzzo o copertura con tettoia /pannelli e struttura portante (in base a computo metrico)</p>	<p>40%</p>

	b) telo con struttura portante 1) Diametro inferiore o uguale a 22 metri 58 €/mq 2) Diametro uguale o maggiore di 22 metri 54 €/mq 3) Vasche rettangolari/quadrate 50 €/mq 4) Vasche asimmetriche 62 €/mq	
3. Realizzazione di impianti di trattamento di effluenti/digestato a conferimento plurimo che prevedano il recupero di elementi nutritivi e/o la riduzione dei volumi	900.000 euro spesa max	40%

Per la tipologia di intervento 1., in base alla dotazione eventualmente già presente in azienda, potrà essere richiesta una o più delle singole voci di spesa in cui risulta suddiviso il massimale complessivo, a condizione che, al momento dell'accertamento finale, l'attrezzatura risulti nel suo insieme idonea al funzionamento con la dotazione in azienda di tutte le tipologie di attrezzature in cui è articolata (con l'unica eventuale possibilità di presenza, in alternativa, tra le attrezzature previste per la fase presemina (a) ripper e quelle post semina: b) o c): cereali autunno vernini, colture sarchiate e prato (attrezzatura con barre assolcatrici/trailing shoe o dischi incisori).

Fa eccezione la dotazione in azienda delle tipologie e) e f) "tubo fisso", la cui presenza è opzionale.

Per quanto riguarda l'attrezzatura d) "manichetta (estrusione di poliuretano termoplastico con un tessuto di poliestere o similari)", dovrà avere caratteristiche tali da assicurare una tenuta alla pressione di almeno 28 bar e una resistenza alla trazione di almeno 20 tonnellate (riferimento diametro 6 pollici).

Per le tipologie di attrezzatura h) e i) dovrà risultare la dotazione di almeno una tra le due. Al fine di aggiornare la presenza in azienda, la condizione documentale necessaria al momento dell'accertamento finale è il caricamento delle attrezzature nel fascicolo aziendale del richiedente.

Per le dotazioni e) e f) "tubo fisso", dovrà risultare al momento dell'accertamento finale la sua presenza in azienda, in forma fissa e solidale con il terreno, sia con posa in superficie che interrato.

In caso di previsione di posa interrata, prima di procedere all'interramento dovrà essere data comunicazione al Responsabile del Bando, affinché possa disporre un eventuale sopralluogo in campo al fine di verificare il materiale acquistato e le sue caratteristiche.

A cura del beneficiario (e del Direttore dei Lavori, ove previsto) dovrà comunque essere sempre prodotta dichiarazione ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, circa il tipo di materiale impiegato.

Per la tipologia di intervento 2.:

Per la tipologia di copertura a), la valutazione istruttoria del massimale effettivamente ammissibile sarà effettuata sulla base degli elementi forniti con la documentazione da presentarsi in relazione a quanto previsto al punto 11.4 (riferimento computo metrico).

Per la tipologia di copertura b)

- i massimali espressi in €/mq comprendono i costi della struttura portante (palo centrale o scheletro con pilastri e trave), dell'eventuale ordito e delle cinghie di supporto/tensionamento (o di idonei materiali che svolgano analoga funzione), con i relativi accessori (tubolare perimetrale e cricchetti).
- è richiesto il soddisfacimento delle seguenti specifiche tecniche (minime):
 - struttura portante in materiale inox o con protezione anticorrosiva specifica per resistere ad ambienti a pH basico, espressamente formulata (in forma monocomponente o composita) per rivestire elementi metallici esposti a severe condizioni corrosive o flussi erodenti particolarmente forti.
 - telo in membrana (Poliestere spalmato PVC o similari) avente grammatura di almeno 900 g/mq, adatto per effluenti/digestato, supportato da idonea certificazione di qualità (gestione o prodotto)
 - resistenza alla rottura (tensione) di almeno 3000/2800 N / 5 cm
 - resistenza alla rottura (strappo) di almeno 300 N.
 - cinghie di supporto/tensionamento con resistenza di almeno 5000 dan.
 - tubolare perimetrale in materiale inox o con protezione anticorrosiva specifica
 - cricchetti di tensionamento (per entrambe le tipologie di cinghie supporto/tensionamento) in materiale inox, adeguati alla resistenza richiesta.

Nel caso di realizzazione congiunta di interventi di cui alle tipologie 1.e 2., la percentuale di finanziamento della tipologia a. è innalzata al 40% anche per la tipologia 1..

Per la tipologia di intervento 3. la valutazione istruttoria del massimale effettivamente ammissibile sarà effettuata sulla base degli elementi forniti con la documentazione da presentarsi in relazione a quanto previsto al punto 11.4 (riferimento preventivo e/o computo metrico).

Per la redazione del computo metrico analitico estimativo delle opere edili si devono utilizzare, in alternativa, i codici e i prezzi unitari del prezzario della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato (CCIAA) della Provincia o il prezzario regionale delle Opere Pubbliche o il prezzario regionale dei Lavori Forestali, abbattuti del **20%**; in assenza di codici e prezzi unitari nel prezzario della CCIAA della Provincia di riferimento, possono essere utilizzati i codici e i prezzi unitari del prezzario della CCIAA della Provincia di Milano. Il prezzario di riferimento è quello in vigore alla presentazione della domanda. Nel caso di "lavori ed opere compiute" non comprese nei suddetti prezzari, in alternativa ai preventivi di cui alla lettera e), deve essere effettuata l'analisi dei prezzi come disciplinata dall'articolo 32, comma 2, del DPR 5 ottobre 2010, n. 207.

8.2. FORME DI AIUTO

L'aiuto viene concesso nella forma di un concorso nel pagamento dell'investimento in conto capitale.

8.3. DIVIETO DI CUMULO DEGLI AIUTI

I contributi di cui alla presente Operazione non sono cumulabili con altre agevolazioni relative ad altri regimi di aiuto istituiti per i medesimi interventi.

Qualora il richiedente presenti domande di finanziamento relative al medesimo intervento in applicazione di altre "fonti di aiuto" deve, in caso di ammissione a finanziamento alla presente Azione, scegliere per l'accesso ad una sola fonte di finanziamento, rinunciando conseguentemente alle altre, entro 30 giorni continuativi dal ricevimento della comunicazione dell'ammissione a finanziamento ai sensi della presente Azione e darne comunicazione al Responsabile del Bando.

9. CRITERI DI AMMISSIONE

La domanda di ammissione al contributo dovrà risultare completa al momento della sua presentazione salvo quanto previsto al successivo par 12.1.

Non saranno ammesse alla fase di istruttoria le domande che risultino presentate prive dei requisiti essenziali per l'effettuazione della stessa.

La formulazione dell'elenco dei soggetti beneficiari ammessi al finanziamento è desunta sulla base dell'ordine temporale di ricezione delle domande positivamente istruite.

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della disciplina vigente l'ammissione ai contributi è disposta con provvedimento del dirigente regionale della Struttura competente, responsabile del presente bando che

assume la funzione di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'articolo 4 della legge 241/1990.

11. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Nel periodo di applicazione delle presenti disposizioni attuative un beneficiario può presentare una sola domanda di contributo.

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi dell'Allegato B, articolo 21 bis al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642.

11.1. QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA

Le domande di ammissione al contributo possono essere presentate dal giorno successivo la data di pubblicazione sul BURL del Bando **sino alla data di pubblicazione sul BURL di specifico atto ovvero di comunicato della Direzione Generale Agricoltura di chiusura del bando.**

11.2. A CHI PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda deve essere inviata, con le modalità di seguito indicate, alla Direzione Generale Agricoltura.

11.3. COME PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda indirizzata a Regione Lombardia – D.G. Agricoltura – U.O. Sviluppo di Industrie e Filiere Agroalimentari, Zootecnia e Politiche Ittiche – Palazzo Lombardia – Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano deve essere presentata tramite PEC a: agricoltura@pec.regione.lombardia.it utilizzando il modello Allegato 1.

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da uno dei soggetti con diritto di firma.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35,

comma 2, 36, comma 2, e 71" (Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti).

Alla trasmissione tramite PEC vanno allegati files pdf firmati digitalmente con la documentazione richiesta al paragrafo 11.4.

L'invio cumulativo di più domande rende le domande non ammissibili. La domanda s'intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo, generato dal sistema informativo della Regione Lombardia.

Con l'attribuzione alla domanda del numero di protocollo si avvia il procedimento amministrativo ai sensi della legge n. 241/90.

Il numero di protocollo attribuito costituisce l'identificativo della domanda.

11.4. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Il richiedente, ai fini dell'ammissione all'istruttoria della propria domanda, deve allegare in formato pdf non modificabile firmato digitalmente la seguente documentazione:

- a. Relazione tecnico-economica a firma di un tecnico qualificato o del legale rappresentante che illustri l'obiettivo del progetto, evidenziando gli elementi migliorativi - di efficienza e di sostenibilità ambientale - che introduce nella gestione aziendale;
- b. per la tipologia di intervento 1. (nel solo caso di posa di tubo fisso 1e) / 1f)) e per le tipologie di intervento 2. e 3., la documentazione comprovante, al momento della presentazione della domanda, il titolo di godimento dell'area e/o dell'immobile oggetto dell'investimento (estratto di mappa e visura catastale o relativi dati anche in forma di autocertificazione); nel caso di locazioni, va allegata anche l'autorizzazione della proprietà a realizzare gli investimenti.
- c. progetto esecutivo composto da:

per gli interventi edilizi:

- a) Progetto delle opere edili, a firma di un tecnico progettista iscritto a un Ordine/Collegio Professionale, corredato dai disegni relativi alle opere in progetto, riportanti scala, piante, sezioni, prospetti e dimensioni, comprensivo della disposizione (layout) degli impianti generici: elettrico, idraulico, termico;
- b) Computo metrico analitico estimativo delle opere edili, redatto e firmato a cura del tecnico progettista di cui alla precedente lettera b);
- c) Copia del titolo abilitativo relativo agli interventi edilizi previsti dal progetto, ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio" e successive modifiche e integrazioni.

Nelle aree soggette a vincoli architettonici e paesaggistici o di altra natura, nelle quali il rilascio del permesso di costruire del Comune è subordinato al rilascio di specifiche autorizzazioni da parte della Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici o di altri Enti terzi diversi dal Comune, il suddetto permesso può essere prodotto successivamente, comunque entro e non oltre 90 giorni dalla data di presentazione

della domanda di contributo, termine a disposizione dell'Amministrazione per concludere l'istruttoria. In tal caso:

- al momento della domanda di contributo deve essere allegata copia della richiesta di rilascio del permesso di costruire all'Ente territoriale competente;
- al momento del rilascio del permesso di costruire, oltre al permesso stesso, deve essere presentata anche l'autorizzazione paesaggistica o di altra natura che ne ha determinato l'emissione successivamente al momento di presentazione della domanda di contributo.

Qualora il titolo abilitativo sia costituito da Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA, articolo 22, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 - articoli 19, 19-bis l. 7 agosto 1990, n. 241 – articoli 5, 6, d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160) o SCIA alternativa al permesso di costruire (articolo 23, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 - articolo 7, d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160), il richiedente deve allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che il titolo abilitativo relativo all'intervento richiesto è la SCIA, indicandone il riferimento normativo. Successivamente, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di contributo, il richiedente deve:

- 1) presentare la SCIA all'Ente territoriale competente;
- 2) trasmettere copia della SCIA, con ricevuta del medesimo Ente, all'Amministrazione competente.

Qualora la suddetta SCIA sia condizionata da atti di assenso il richiedente, entro il termine dell'istruttoria della domanda di contributo, deve presentare la comunicazione da parte dello Sportello Unico dell'avvenuto rilascio dei relativi atti di assenso;

Per le tipologie 1. "Acquisto di attrezzature portate o trainate che permettano l'incorporazione simultanea e immediata nel terreno di effluenti/digestato nella fase di distribuzione presemina e/o post semina" e 2. "Copertura in modalità impermeabile delle vasche di stoccaggio di effluenti o digestato in forma rigida o flessibile"

Il richiedente deve allegare almeno un preventivo.

Esclusivamente per la tipologia 3 "impianti", il richiedente deve allegare:

- 1.1 tre preventivi comparativi che devono:
 - a) essere proposti da soggetti diversi, cioè da tre fornitori indipendenti;
 - b) essere presentati su carta intestata dei fornitori e validi al momento della presentazione della domanda;
 - c) essere indirizzati al richiedente e riportare il prezzo di mercato;
 - d) riportare la descrizione della fornitura ed essere comparabili;
 - e) tuttavia, nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati o nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile/conveniente reperire o utilizzare più fornitori, un tecnico qualificato deve allegare una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare, nella quale si motivi l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto di agevolazione;

- 1.2 layout/disegni di macchinari attrezzature e impianti (elettrico, idrico, termico, sanitario, condizionamento, ecc.), con evidenziata la loro collocazione all'interno dell'unità produttiva;
- 1.3 relazione tecnica a firma di un tecnico qualificato con:
- descrizione dettagliata dell'investimento, articolata per singolo preventivo di spesa,
 - prospetto riepilogativo dei preventivi con indicazione dell'offerta prescelta
 - motivazioni dettagliate nei casi l'opzione non sia la più economica;

12. ISTRUTTORIA

Per l'istruttoria delle domande, il Responsabile del bando può avvalersi degli uffici agricoltura degli UTR o degli enti del sistema regionale allargato (SIREG).

12.1. Verifica della documentazione e delle condizioni di ammissibilità operazioni

Il Responsabile di Bando verifica il rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 e della completezza della documentazione di cui al paragrafo 11.4.

Tutta la documentazione di cui al paragrafo 11.4 deve essere allegata al momento della presentazione della domanda di contributo. Nel caso in cui si evidenzia la necessità di perfezionare la documentazione presentata in quanto i documenti non risultano chiari o esaustivi, l'incaricato dell'istruttoria ne richiede l'integrazione entro un termine non superiore a **10 giorni** dalla richiesta.

Decorso tale termine in assenza delle integrazioni richieste, è disposta **la non ammissibilità della domanda** alla fase istruttoria tecnico-amministrativa di merito.

12.2. Istruttoria tecnico amministrativa della domanda

L'istruttoria della domanda di aiuto, superata la fase di ammissibilità documentale, prosegue con lo svolgimento di controlli e di attività amministrative e tecniche che comprendono:

- 1) la verifica della completezza, attendibilità, ragionevolezza degli importi della domanda, valutata tramite l'esame e raffronto di preventivi di spesa e l'analisi del computo metrico analitico estimativo delle opere edili, unitamente alla documentazione ad essa allegata, con riferimento alle presenti disposizioni attuative;
- 2) la verifica della congruità e sostenibilità tecnico-economica dell'intervento proposto con la domanda e della documentazione ad essa allegata, con riferimento alle finalità, alle condizioni ed ai limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative, valutando anche la funzionalità dell'insieme degli investimenti proposti nel loro complesso;

- 3) la determinazione della percentuale di contributo in relazione alla tipologia degli investimenti, così come specificato al paragrafo 8.1.

Nel caso in cui si evidenzi la necessità di integrare le informazioni inerenti alla documentazione presentata, l'incaricato dell'istruttoria ne chiede al richiedente la trasmissione entro un termine non superiore a **10 giorni** dalla richiesta.

Chi riceve la documentazione esplicativa, deve inserirla a fascicolo ai fini della successiva fase istruttoria. L'istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto può comprendere una *visita in situ* presso l'azienda agricola del richiedente; qualora l'Amministrazione competente o l'istruttore incaricato ritenga non necessario effettuare la *visita in situ*, deve motivare tale scelta nel verbale di istruttoria tecnico amministrativa.

A conclusione dei controlli sopra richiamati, i funzionari incaricati redigono un verbale di istruttoria.

Il Responsabile del Bando, con il supporto degli istruttori incaricati, procede alla valutazione delle domande istruite e dei relativi esiti e, a conclusione dell'attività, redige l'elenco provvisorio delle domande valutate.

Il Responsabile del Bando trasmette via PEC il verbale istruttorio ai richiedenti che, entro **10 giorni** dall'invio del verbale, possono partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge 241/1990, presentando al Responsabile di Bando, tramite PEC, un'**istanza di riesame**, con le osservazioni eventualmente corredate da documenti.

Se il richiedente presenta istanza di riesame, il funzionario incaricato redige una proposta di verbale di istruttoria, motivandone l'accoglimento o il non accoglimento. Il Responsabile del Bando, eventualmente con il supporto degli istruttori incaricati valuta le proposte e gli esiti definitivi conseguenti alle osservazioni pervenute.

12.3. Chiusura delle istruttorie e contenuti della comunicazione dell'esito

Le domande sono istruite in ordine cronologico rispetto alla loro ricezione

Le istruttorie, comprensive delle attività di riesame, devono essere completate entro **120 giorni successivi alla data di presentazione delle domande**.

Per le domande istruite positivamente, sono indicati:

- la data e l'ora di presentazione della domanda;
- l'importo totale dell'investimento ammissibile a contributo;
- gli investimenti ammessi, specificando gli eventuali investimenti non ammessi;
- il contributo concedibile.

In caso di istruttoria con esito negativo, devono essere motivate in modo dettagliato le cause.

I richiedenti, successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) del Decreto di finanziamento, possono proporre eventuale ricorso secondo le modalità previste al paragrafo 26.

13. APPROVAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

Il Responsabile del Bando con scadenza quadrimestrale dall'apertura del bando approva gli esiti di istruttoria definendo i seguenti elenchi:

- 1) domande non ammissibili all'istruttoria tecnico-amministrativa;
- 2) domande con esito istruttorio negativo;

quindi con riferimento all'ordine cronologico di presentazione della domanda di aiuto,

- 3) domande con esito istruttorio positivo ammesse a finanziamento,
- 4) domande con esito istruttorio positivo non ammesse a finanziamento per mancanza di fondi

Per ogni domanda con esito istruttorio positivo, ammessa a finanziamento viene rilasciato, ai sensi di quanto stabilito dalla Deliberazione n. 24/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), in attuazione della legge n. 144 del 17 maggio 1999 e smi, un Codice Unico di Progetto (CUP) che accompagna ciascuna domanda di contributo dall'approvazione del provvedimento di assegnazione delle risorse fino al suo completamento. Ai sensi di quanto stabilito al comma 2.2 della citata Deliberazione, il codice CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici. Solamente per le fatture emesse prima della comunicazione al beneficiario del codice CUP, deve essere riportata la dicitura "Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole – domanda di aiuto n° (riferimento protocollo regionale in entrata)"

Le domande istruite positivamente, ma non finanziate per carenza di risorse, mantengono validità per un periodo pari a 18 mesi a partire dalla data di definizione dell'ultima graduatoria che esaurisce le risorse originariamente stanziare per l'effettuazione del Bando.

La Direzione Generale Agricoltura potrà provvedere all'ammissione a finanziamento delle domande residue ammesse e non finanziate con le somme eventualmente derivanti da economie e/o rinunce sulle assegnazioni di cui al presente paragrafo ovvero con somme che a qualsiasi titolo dovessero rendersi disponibili per medesime finalità.

14. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

Il provvedimento di cui al paragrafo precedente, a cura del Responsabile del Bando, è:

- pubblicato sul BURL e diventa efficace dalla data di pubblicazione;
- pubblicato sul sito internet della Regione Lombardia
- comunicato tramite PEC ai richiedenti, all'indirizzo indicato sul fascicolo aziendale, riportando il codice CUP relativo ad ogni progetto finanziato.

Di seguito i riferimenti e contatti per informazioni relative ai contenuti delle disposizioni attuative:

- Responsabile di Bando: Luca Zucchelli, e-mail: Luca.Zucchelli@regione.lombardia.it, telefono: 02.6765.4599, PEC: agricoltura@pec.regione.lombardia.it;
- Referente tecnico: Gabriele Boccasile, e-mail: Gabriele.Boccasile@regione.lombardia.it, telefono: 02.6765.3733, PEC: agricoltura@pec.regione.lombardia.it

Per rendere più agevole la partecipazione al bando da parte di cittadini, imprese ed Enti Locali, in attuazione della L.R. 1 febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata.

SCHEDA INFORMATIVA (*)

TITOLO	“Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole” BANDO FINANZIATO CON I FONDI REGIONALI
DI COSA SI TRATTA	<p>L'Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, è promossa in attuazione di quanto previsto dall'Accordo di programma per la qualità dell'aria nel Bacino Padano, approvato con D.g.r. 7 giugno 2017, n. 6675. Si pone l'obiettivo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stimolare la competitività del settore agricolo - promuovere la gestione sostenibile delle attività agricole e zootecniche - garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali - contribuire alle azioni per la qualità dell'aria e per il clima <p>attraverso lo sviluppo di interventi volti alla riduzione delle emissioni in atmosfera derivanti dalle attività agricole.</p>
TIPOLOGIA	Agevolazione
CHI PUÒ PARTECIPARE	a) imprenditore individuale, b) società agricola di persone, capitali o cooperativa.
RISORSE DISPONIBILI	Euro 4.000.000 Sono fatte salve eventuali risorse finanziarie aggiuntive che dovessero rendersi disponibili per medesime finalità e risultati nel corso dell'esercizio finanziario 2019 o nei successivi.
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	contributo in conto capitale a fondo perduto fino al 40%
DATA DI APERTURA	Giorno successivo la data di pubblicazione sul BURL
DATA DI CHIUSURA	Esaurimento risorse Pubblicazione sul BURL di specifico atto e comunicato della Direzione Generale Agricoltura
COME PARTECIPARE	Domanda indirizzata a Regione Lombardia – D.G. Agricoltura – U.O. Sviluppo di Industrie e Filieri Agroalimentari, Zootecnia e Politiche Ittiche – Palazzo Lombardia – Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano e presentata tramite PEC a:

	agricoltura@pec.regione.lombardia.it utilizzando il modello Allegato 1.
PROCEDURA DI SELEZIONE	procedura valutativa a sportello
INFORMAZIONI E CONTATTI	<p>o Responsabile di Bando: Luca Zucchelli, e-mail: Luca_Zucchelli@regione.lombardia.it, telefono: 02.6765.4599, PEC: agricoltura@pec.regione.lombardia.it;</p> <p>o Referente tecnico: Gabriele Boccasile, e-mail: Gabriele_Boccasile@regione.lombardia.it, telefono: 02.6765.3733, PEC: agricoltura@pec.regione.lombardia.it</p>

(*) La scheda informativa non ha valore legale. Si rinvia al testo del bando per tutti i contenuti completi e vincolanti.

15. ESECUZIONE LAVORI

I tempi di realizzazione degli investimenti non possono essere superiori a:

- 6 mesi per la Tipologia di intervento 1.
- 12 mesi per la Tipologia di intervento 2.
- 18 mesi per la Tipologia di intervento 3.

I tempi decorrono a partire dalla data della ricezione della comunicazione dell'avvenuta ammissione e a finanziamento

Non sono ammesse proroghe.

Gli interventi non completati entro il termine di realizzazione sopra previsto decadono dal beneficio.

Al fine di determinare l'avvenuta esecuzione nei termini previsti fanno fede:

- per la Tipologie di intervento 1. la bolla di consegna delle attrezzature e il bonifico bancario di acquisto
- per la Tipologie di intervento 2. la dichiarazione di fine lavori e il bonifico bancario di acquisto
- per la Tipologie di intervento 3. il collaudo funzionale, la dichiarazione di fine lavori e il bonifico bancario di acquisto

16. VARIANTI

Le domande di variante possono essere presentate solo per la tipologia d'intervento 3. del punto 6.2

16.1. DEFINIZIONE DI VARIANTI

Sono considerate varianti i cambiamenti del progetto originario, a condizione che non determinino modifiche agli obiettivi e/o ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile; rientra tra le varianti anche il cambio della sede dell'investimento, cioè il cambio di mappale catastale.

I cambiamenti del progetto originario che comportano modifiche degli obiettivi e/o dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, non sono ammissibili.

Sono consentite varianti solo dopo l'ammissione a finanziamento della domanda.

Nel corso della realizzazione del progetto finanziato, non sono considerate varianti:

- le modifiche tecniche degli interventi ammessi a finanziamento che non comportino un nuovo titolo abilitativo agli interventi edilizi;
- le soluzioni tecniche migliorative degli impianti, delle macchine e delle attrezzature;
- i cambi di fornitore;

a condizione che sia garantita la possibilità di identificare il bene e fermo restando l'importo della spesa ammessa in sede di istruttoria.

Si precisa che ai fini delle presenti disposizioni attuative non sono da considerare nuovi titoli abilitativi quelli che:

- non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie;
- non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia;
- non alterano la sagoma dell'edificio;

a condizione che le sopra citate fattispecie siano comunque conformi alle eventuali prescrizioni contenute nel titolo abilitativo presentato con la domanda iniziale.

Le suddette modifiche sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa complessiva ammessa a finanziamento, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

16.2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI VARIANTE

Il beneficiario che intenda presentare domanda di variante, **entro e non oltre 4 mesi** a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di ammissione a finanziamento, deve inoltrare, tramite PEC, al responsabile del Bando, la domanda di variante, presentata con le modalità di cui ai paragrafi 11.3 e 11.4 e corredata da:

- 1) relazione tecnica con le motivazioni delle modifiche del progetto inizialmente approvato;
- 2) documentazione di cui al precedente paragrafo 11.4 debitamente aggiornata in relazione alla variante richiesta;
- 3) quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante, firmato dal beneficiario;
- 4) tavole progettuali di raffronto tra lo stato approvato e il progetto in variante per quanto concerne le opere edili.

L'acquisto dei beni o la realizzazione delle opere oggetto di variante è ammissibile soltanto dopo la presentazione della domanda di variante, fermo restando quanto disposto agli ultimi tre capoversi del successivo paragrafo 16.3.

Il beneficiario può presentare una sola richiesta di variante per ciascuna domanda di contributo.

La domanda di variante sostituisce la domanda di aiuto già ammessa a finanziamento: pertanto deve contenere tutta la documentazione relativa agli interventi che il beneficiario intende realizzare, sia quelli che intende mantenere che quelli che intende variare rispetto alla domanda finanziata.

16.3. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI VARIANTE

L'istruttore, entro 90 giorni dalla presentazione della variante da parte del beneficiario, istruisce la domanda di variante, la quale costituisce il riferimento per le ulteriori fasi del procedimento.

La variante può essere ammessa a condizione che:

- 1) sia completa degli aggiornamenti della documentazione di cui al paragrafo 11.4;
- 2) la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto approvato;
- 3) rispetti le caratteristiche tecniche degli interventi, le condizioni e i limiti indicati nelle presenti disposizioni attuative;
- 4) non siano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di interventi non previsti dal progetto originario.

La spesa ammessa a finanziamento e il contributo concesso non possono comunque superare gli importi stabiliti nel provvedimento di ammissione a finanziamento; eventuali maggiori spese dovute alle varianti sono ad esclusivo carico del beneficiario.

Il beneficiario che esegua le varianti richieste senza attendere l'esito dell'istruttoria, si assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a consuntivo, nel caso in cui la variante non sia ammessa.

L'istruttore, conclusa l'istruttoria, può ammettere o non ammettere la variante, comunica l'esito dell'istruttoria al beneficiario e al Responsabile di Operazione.

Nel caso di non ammissione della variante, a seguito di un esito istruttorio:

positivo, rimane valido il progetto inizialmente approvato;

negativo, qualora la non ammissione della variante richiesta comporti il non raggiungimento della spesa minima o del punteggio minimo tale da consentire il finanziamento della domanda, si ha la decadenza dal contributo concesso.

17. CAMBIO DEL RICHIEDENTE O DEL BENEFICIARIO

17.1. CONDIZIONI PER RICHIEDERE IL CAMBIO DEL RICHIEDENTE O DEL BENEFICIARIO

Il cambio del richiedente o del beneficiario può avvenire in qualsiasi momento e a condizione che siano rispettati i requisiti di ammissione a finanziamento del presente Bando

17.2. COME RICHIEDERE IL CAMBIO DEL RICHIEDENTE O DEL BENEFICIARIO

Il subentrante deve presentare apposita richiesta di subentro. La richiesta deve essere corredata dalla documentazione comprovante:

- la titolarità al subentro;
- il possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi;
- l'assunzione di tutti gli impegni assunti dal cedente.

Il Responsabile del Bando valuta la richiesta del subentrante e comunica l'esito della valutazione che può comportare:

- la non autorizzazione al subentro;
- l'autorizzazione al subentro senza alcuna variazione.

Qualora non sia autorizzato il subentro, il beneficiario cedente deve provvedere alla restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

PARTE II "DOMANDA DI PAGAMENTO"

18. RICHIESTA ACCERTAMENTO ESECUZIONE INTERVENTI

Entro e non oltre 60 giorni dalla fine dei lavori/acquisto delle attrezzature/realizzazione degli impianti nei termini di cui al paragrafo 15 deve essere presentata domanda accertamento finale e di pagamento del contributo indirizzata via PEC a DG Agricoltura, utilizzando l'Allegato 2 al presente bando.

19. MODALITA' PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

L'erogazione del contributo in conto capitale avviene in unica erogazione a saldo, erogata a intervenuta esecuzione degli interventi. Nell'ambito dei riscontri finalizzati ai pagamenti gli istruttori verificano la documentazione richiesta dalla normativa per i pagamenti della Pubblica Amministrazione (certificazioni antimafia¹, Durc², ecc.).

Con la richiesta di accertamento finale il beneficiario presenta la rendicontazione degli interventi realizzati allegando:

- la relazione tecnica
- copia delle fatture accompagnate dalla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento, unitamente ad apposita dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice.

Il beneficiario ha l'obbligo di esibire al funzionario incaricato dell'accertamento gli originali delle fatture quietanziate relative agli investimenti eseguiti e ai materiali acquistati, sulle quali viene apposto un timbro di annullamento.

- dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 di non aver percepito un contributo attraverso altre fonti di aiuto corrispondenti

In caso di interventi edilizi dovrà essere presentato:

- a) Computo metrico analitico a consuntivo delle opere edili, redatto e firmato a cura del tecnico progettista;
- b) Copia del titolo di agibilità ove previsto, ovvero dichiarazione di agibilità da parte del direttore dei lavori.

Il beneficiario per il rispetto dell'impegno di cui al successivo paragrafo 31, punto 3), deve provvedere, per le Tipologie di Interventi 2 e 3, all'affissione in loco di un cartello o di una targa informativa, che informi e pubblicizzi circa il finanziamento degli interventi nell'ambito dell'"Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole".

¹ Ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e successive modifiche e integrazioni, per la corresponsione di contributi finanziari uguali o superiori a 150.000,00 euro è necessaria l'acquisizione dell'informazione antimafia rilasciata dalla Prefettura territorialmente competente. L'OD deve verificare la validità della certificazione antimafia alla data di conclusione dell'istruttoria della domanda di pagamento. Nel caso in cui tale certificazione non fosse presente, fosse scaduta, o fosse in scadenza l'OD deve acquisire tale documento. Dal 07 gennaio 2016 la richiesta e l'acquisizione delle certificazioni antimafia devono essere effettuate tramite la Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA), come da procedura pubblicata sul sito del Ministero dell'Interno. Nel caso in cui siano decorsi i termini per il rilascio dell'informazione antimafia (30 giorni dalla data di richiesta su BDNA), l'OD può concludere ugualmente l'istruttoria della domanda di pagamento allegando copia della richiesta effettuata. In tal caso l'erogazione del contributo è corrisposta, da OPR, sotto condizione risolutiva, dandone comunicazione al beneficiario. In caso di accertamento negativo OPR procederà alla revoca del contributo e contestualmente ne richiederà la restituzione. L'informazione antimafia ha la validità di un anno dalla data di rilascio e può essere utilizzata anche per altri procedimenti, rispetto a quello per cui è stata acquisita, riguardante il medesimo soggetto. Una nuova informazione antimafia deve essere sempre acquisita, prima del pagamento, anche nel caso in cui un contributo di importo pari o superiore a 150.000,00 euro viene erogato in forma rateale con pagamenti effettuati oltre l'anno di validità dell'informazione antimafia prodotta in occasione del primo pagamento. Se il beneficiario dei contributi nel frattempo ha subito modificazioni nell'assetto societario, o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti hanno l'obbligo, nel termine di trenta giorni, di trasmettere al Prefetto, che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione, comunicando contestualmente la variazione a OPR e al CAA per l'aggiornamento del fascicolo aziendale

² Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio dagli OD, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2016 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2016). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D. L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis)

Il cartello/targa informativa, da collocarsi in luogo visibile adiacente all'intervento, deve riportare:

- a) il logo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
- b) il logo della Regione Lombardia
- c) la dicitura "impianto finanziato dall' "Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole"
- d) la descrizione sintetica di quanto realizzato, corrispondente alla rispettiva Tipologia di intervento, così come individuate al punto 6.2:
 - "Copertura della vasca/delle vasche di stoccaggio di effluenti/digestato", per la tipologia 2;
 - "Impianto di trattamento di effluenti/digestato con recupero ed estrazione di elementi nutritivi a scopo fertilizzante" ovvero "Impianto di trattamento di effluenti/digestato con recupero di elementi nutritivi a scopo fertilizzante tramite concentrazione", per la tipologia 3.

Il cartello/targa informativa deve essere realizzato e installato prima dell'Accertamento finale e deve essere mantenuto leggibile e in buone condizioni per almeno 10 anni.

20. ACCERTAMENTO FINALE

Con l'accertamento finale, che avviene di norma entro 30 giorni dalla richiesta, il soggetto incaricato verifica:

- la regolare attuazione delle opere e degli acquisti previsti dalla domanda, a seguito della sua ammissione;
- la verifica di ammissibilità delle spese sostenute e dimostrate dal beneficiario con regolari fatture e pagamenti.
- l'acquisizione del certificato di agibilità per le opere e le dotazioni a tale certificazione soggette, anche mediante la procedura del "silenzio assenso" prevista dalla normativa vigente;

Al momento dell'accertamento amministrativo di avvenuta esecuzione delle opere il PUA/PUAS/Poa/Poas dovrà risultare aggiornato nel rispetto delle disposizioni di cui alle d.g.r. 16 maggio 2016, n. 5171 e d.g.r. 18 luglio 2016 - n. 5418 e loro successive modifiche e integrazioni.

A seguito del controllo amministrativo su tutta la documentazione presentata e del controllo in loco per la verifica dell'effettiva esecuzione dell'intervento, viene determinato il costo ammissibile sostenuto dal beneficiario in relazione alle opere/attrezzature/macchine accertate ed ammesse a finanziamento. In base al costo ammesso viene definito il contributo erogabile.

Il soggetto che esegue l'accertamento finale non deve coincidere con il soggetto istruttore.

L'accertamento finale si conclude con la redazione di un verbale di accertamento nel quale sono riportati gli esiti del controllo, la spesa ammessa ed il contributo erogabile.

21. TEMPI DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Entro un termine non superiore a 120 giorni dalla ricezione del verbale di accertamento compilato, il Responsabile del Bando procede alla liquidazione.

22. LIMITI, DIVIETI, AMMISSIBILITA'

Gli aiuti possono essere concessi solo per attività intraprese e servizi ricevuti dopo l'istituzione e la pubblicazione del regime di aiuto e dopo che è stata correttamente presentata la domanda di aiuto.

I beneficiari non possono avere ottenuto né ottenere, al medesimo titolo, contributi pubblici per la realizzazione degli interventi oggetto di domanda.

Il soggetto richiedente deve associare al progetto almeno un codice allevamento, con cui si identifica l'origine dei reflui zootecnici indirettamente oggetto della misura incentivante.

Il requisito è soddisfatto se il richiedente è lui stesso titolare di un allevamento (a cui risulta attribuito un codice).

In via alternativa, sono considerate ammissibili anche le seguenti fattispecie, in cui:

- almeno un codice di allevamento è attribuito fra i soggetti componenti la compagine sociale del soggetto richiedente;
- sia in essere, da parte del soggetto richiedente, un contratto di utilizzazione agronomica che preveda l'acquisizione dell'effluente da un soggetto cedente, titolare di codice di allevamento

Gli aiuti saranno concessi ed erogati nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 702/2014, così come in particolare riportate agli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14.

23. OBBLIGHI E SANZIONI

Devono essere **rispettati**, in maniera perentoria e tassativa, **a pena di decadenza** dal contributo, i **termini di realizzazione** previsti al paragrafo 15 per le diverse tipologie di intervento.

Il decorso dei suddetti termini senza che sia intervenuto l'inizio lavori ovvero che i lavori siano iniziati ma non conclusi, comporta l'automatica revoca del finanziamento concesso.

Deve essere mantenuta la destinazione d'uso e la perfetta efficienza degli investimenti per le opere per almeno 10 anni e 5 anni per le attrezzature.

La decorrenza dell'obbligo ha inizio dalla data di compilazione del verbale di accertamento finale.

Il beneficiario si impegna a fornire dati e/o a garantire l'accesso agli impianti per consentire il monitoraggio delle modalità e dell'efficienza di funzionamento degli stessi.

Il beneficiario si impegna a non utilizzare, sulle superfici condotte al momento della domanda e su quelle che dovessero successivamente entrare in disponibilità, fanghi di depurazione e gessi di defecazione per un periodo di almeno 10 anni.

24. CONTROLLI

L'amministrazione provvede al controllo amministrativo del 100% delle domande pervenute e al controllo finale del 100% degli investimenti realizzati ed alla verifica della totalità degli impegni assunti.

Al fine di verificare il rispetto dei tempi di realizzazione degli investimenti previsti al paragrafo 15, potranno essere disposti controlli in loco in coincidenza delle rispettive scadenze.

Ulteriori controlli, pari ad almeno il 5% dei beneficiari, sono effettuati successivamente all'ultimazione degli investimenti, per la verifica del mantenimento degli obblighi assunti.

25. MONITORAGGIO DEI RISULTATI

25.1 INDICATORI

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa azione, gli indicatori individuati sono i seguenti:

- Numero di interventi ammessi/presentati
- Numero di interventi realizzati suddivisi per tipologia di intervento

25.2 CUSTOMER SATISFACTION

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (articolo 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e articolo 32, comma 2 bis, lettera c della l.r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di 'adesione' che di 'rendicontazione'. Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile delle disposizioni attuative, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

26. RICORSI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dal responsabile del bando è data facoltà all'interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità di seguito indicate:

- contestazioni per mancato accoglimento della domanda: contro il mancato accoglimento della domanda l'interessato può proporre azione, entro 60 giorni, avanti al giudice amministrativo competente per territorio (TAR) nonché ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione di decadenza.
- contestazioni per provvedimenti di decadenza: contro i provvedimenti di decadenza, emanati a seguito dell'effettuazione di controlli, al soggetto interessato è data facoltà di esperire azione proposta avanti il Giudice Ordinario territorialmente competente.

27. CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO DELL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

L'istruttoria amministrativa e tecnica implica una verifica della documentazione presentata e un sopralluogo (c.d. visita "in situ").

L'istruttoria deve verificare, tra l'altro, che:

- 1) le condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 siano rispettate;
- 2) gli interventi siano realizzati e siano conformi al progetto ammesso all'agevolazione, anche con riferimento alle varianti autorizzate;
- 3) gli interventi siano stati iniziati e sostenuti nei termini stabiliti al paragrafo 15;
- 4) i beni acquistati siano nuovi e privi di vincoli o ipoteche e siano riconducibili alle relative fatture ossia sulle fatture pagate sia indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola;
- 5) l'impresa abbia sostenuto l'onere finanziario delle iniziative;
- 6) in caso di realizzazione parziale degli interventi ammessi all'agevolazione, la spesa relativa agli interventi non realizzati non superi il **30%** della spesa ammessa ad agevolazione. Gli interventi conformi a quelli ammessi a finanziamento, funzionali e completi, ancorché realizzati con una spesa inferiore a quella ammessa a finanziamento **non sono considerati** ai fini del calcolo del 30% di cui sopra, quando la riduzione della spesa è da attribuirsi ad economie intervenute nel corso della realizzazione del progetto.

A conclusione dei controlli sopra richiamati, il funzionario incaricato dell'istruttoria determina la spesa e il contributo ammissibili, sulla base della spesa rendicontata, redige e sottoscrive la relazione di controllo, controfirmate dal Dirigente responsabile.

Per le dotazioni e) e f) "tubo fisso" della tipologia di intervento 1. in caso di previsione di posa interrata, potrà essere disposta, a cura del Responsabile del Bando (secondo le modalità previste al paragrafo 8.1) un eventuale sopralluogo in campo prima di che il beneficiario proceda all'interramento, al fine di verificare il materiale acquistato e le sue caratteristiche.

28. DECADENZA DAL CONTRIBUTO

La domanda ammessa all'agevolazione decade totalmente a seguito di:

- 1) perdita dei requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 3;
- 2) mancata conclusione degli interventi entro il termine indicato al paragrafo 15;
- 3) realizzazione di investimenti con spesa ammissibile inferiore al 70% della spesa ammessa
- 4) realizzazione di investimenti che non rispondono a requisiti di funzionalità e completezza;
- 5) mancato rispetto degli impegni essenziali di cui al paragrafo 30;
- 6) violazione del divieto di cumulo come stabilito al paragrafo 8.3;
- 7) non veridicità delle dichiarazioni presentate^{3/4};
- 8) esito negativo dell'eventuale controllo ex post di cui al paragrafo 24.

La domanda ammessa ad agevolazione decade parzialmente a seguito di mancato rispetto degli impegni accessori di cui al paragrafo 31.

29. IMPEGNI

Gli impegni assunti dal beneficiario sono distinti in essenziali ed accessori e implicano, rispettivamente, la decadenza totale o parziale dai benefici concessi.

L'entità della riduzione del contributo per mancato rispetto di impegni essenziali o accessori è stabilita secondo quanto previsto ai paragrafi 30. e 31.

La decadenza non si determina qualora siano intervenute cause di forza maggiore o circostanze eccezionali.

30. IMPEGNI ESSENZIALI

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale dall'agevolazione e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Gli impegni essenziali sono:

- 1) mantenere le condizioni di cui ai paragrafi 3. e 4. fino alla scadenza del periodo di impegno connesso agli investimenti ammessi ad agevolazione;

³ Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" all'articolo 75 prevede che fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 sulle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

⁴ Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo), ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

- 2) realizzare gli interventi ammessi all'agevolazione, fatte salve le varianti autorizzate;
- 3) realizzare gli investimenti nei tempi indicati nel paragrafo 15.;
- 4) realizzare gli investimenti ammessi ad agevolazione che rispondano a requisiti di funzionalità e completezza;
- 5) in caso di realizzazione parziale degli investimenti, non superare il limite del 30% di rinuncia di cui al paragrafo 27.;
- 6) presentare la domanda di erogazione dell'agevolazione entro il novantesimo giorno continuativo dalla data di scadenza per il completamento degli interventi stabilita al paragrafo 15.;
- 7) presentare tutta la documentazione prevista nel paragrafo 19.;
- 8) mantenere la destinazione d'uso e la funzionalità degli investimenti finanziati dalla data di compilazione del verbale di accertamento finale: per 10 anni le opere edili e gli impianti fissi, per 5 anni le attrezzature e gli impianti mobili e semi mobili; la decadenza è parziale nel caso il mancato rispetto riguardi singoli investimenti e non siano pregiudicati gli obiettivi del progetto, l'ammissione all'agevolazione e gli altri impegni assunti;
- 9) mantenere l'impegno a non utilizzare, sulle le superfici condotte al momento della domanda e su quelle che dovessero successivamente entrare in disponibilità, fanghi di depurazione e gessi di defecazione per un periodo di almeno 10 anni (riferimento paragrafo 23, ultimo capoverso).
- 10) comunicare alla Struttura regionale competente, nei limiti temporali di impegno di cui al precedente punto 8), l'eventuale cessione degli investimenti ammessi ad agevolazione, fatte salve eventuali cause di forza maggiore; la decadenza è parziale nel caso il mancato rispetto riguardi singoli investimenti e non siano pregiudicati gli obiettivi del progetto, l'ammissione ad agevolazione e gli altri impegni assunti;
- 11) consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco e ex post e/o dei sopralluoghi o "visite in situ" effettuati dai soggetti incaricati al controllo ed inviare la documentazione richiesta dalla Regione Lombardia in merito agli impegni e ai risultati dell'investimento;

31. IMPEGNI ACCESSORI

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale del contributo in conto capitale e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Gli impegni accessori sono:

- 1) presentare la domanda accertamento finale e di pagamento del contributo tra il sessantunesimo e il novantesimo giorno continuativo dalla data di scadenza per il completamento degli interventi stabilita al paragrafo 15.; la presentazione oltre il novantesimo giorno comporta la decadenza totale.
- 2) la presentazione della domanda accertamento finale e di pagamento del contributo nel periodo tra il sessantunesimo e il novantesimo implica una decurtazione pari al 3% del contributo spettante.

3) informare e pubblicizzare circa il finanziamento degli interventi nell'ambito dell' "Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole", attraverso l'esposizione di apposita cartellonistica/targa informativa.

32. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Sono cause di forza maggiore e circostanze eccezionali gli eventi indipendenti dalla volontà dei beneficiari, che non possono essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza e che impediscono loro di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni derivanti dalle presenti disposizioni attuative.

Ai fini delle presenti disposizioni attuative, sono considerate "cause di forza maggiore" e circostanze eccezionali i casi previsti dall'art. 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali trovano applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie:

- 1) rinuncia senza restituzione dell'agevolazione per quanto riguarda le spese già sostenute;
- 2) ritardo nella realizzazione degli interventi
- 3) ritardo nella richiesta di erogazione del saldo;
- 4) ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle presenti disposizioni o richieste dall'amministrazione;
- 5) proroghe rispetto ai termini di esecuzione degli interventi di cui al paragrafo 15.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali deve essere richiesto al Responsabile del Bando allegando la documentazione che giustifichi le stesse, **entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi**, pena il mancato riconoscimento delle cause di forza maggiore e/o delle circostanze eccezionali.

La comunicazione di accoglimento/non accoglimento delle cause di forza maggiore o delle circostanze eccezionali deve essere trasmessa al richiedente ad opera del responsabile del presente Bando.

Il riconoscimento della causa di forza maggiore e delle circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali contributi già liquidati al beneficiario purché lo stesso dimostri, attraverso idonea documentazione probatoria, di avere sostenuto spese per gli interventi finanziati.

PARTE III "DISPOSIZIONI FINALI"

33. RINUNCIA

I soggetti beneficiari che intendano rinunciare in tutto o in parte alla realizzazione del progetto, devono darne immediata comunicazione mediante PEC al Responsabile del Bando (all'indirizzo agricoltura@pec.regione.lombardia.it).

Qualora siano già state erogate quote di agevolazione, i beneficiari devono restituire le somme già ricevute, aumentate degli interessi legali maturati, fatte salve le cause di forza maggiore riconosciute, di cui al paragrafo 32..

Indipendentemente dal momento in cui è presentata la rinuncia, la possibilità di invocare le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali al fine di evitare la restituzione di quanto percepito sussiste solo a condizione che l'esistenza della causa, unitamente alla documentazione ad essa relativa, sia comunicata **entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi**, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore.

Si precisa che anche in presenza di cause di forza maggiore o circostanze eccezionali riconosciute, le somme erogate possono essere trattenute dal beneficiario solamente se è dimostrata attraverso idonea documentazione probatoria una spesa sostenuta per l'intervento finanziato.

La rinuncia non è ammessa qualora l'autorità competente abbia già:

- informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco, se la rinuncia riguarda gli interventi che presentano irregolarità;
- comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco.

La rinuncia parziale dagli impegni assunti, in assenza di cause di forza maggiore, è ammissibile fino al 30% della spesa ammessa. Oltre tale percentuale di riduzione, il contributo è revocato e comporta la restituzione delle eventuali somme già percepite, maggiorate degli interessi legali.

34. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003, Regolamento (UE) 2016/679 e D.Lgs. n. 101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato 3 alle presenti disposizioni attuative.

35. RIEPILOGO DELLA TEMPISTICA

Nella seguente tabella è riportato il crono-programma per il periodo di applicazione della Operazione, il quale tra l'altro stabilisce i termini di conclusione del procedimento, determinati nel rispetto dell'articolo 2 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento.

Inizio periodo di presentazione delle domande	Dal giorno successivo la data di pubblicazione del Bando sul BURL
Termine presentazione delle domande	Mediante comunicazione del responsabile del bando.

Termine istruttoria delle domande, compresi i riesami, con atto di approvazione	120 giorni successivi alla data di presentazione della domanda
Data di pubblicazione sul BURL dell'atto di concessione del contributo	Entro 15 giorni dalla data quadrimestrale di approvazione delle istruttorie
Termine per la realizzazione degli interventi	6 mesi per la Tipologie di intervento 1. 12 mesi per la Tipologie di intervento 2. 18 mesi per la Tipologie di intervento 3.